

Studio Legale

Avv. Angelica Carnevale

Informativa al cliente su mediazione e negoziazione assistita



La Mediazione Civile e Commerciale

Un'attività svolta da un terzo imparziale (mediatore) per assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole o nella formulazione di una proposta risolutiva.



La Negoziazione Assistita

Un accordo con cui le parti si impegnano a cooperare in buona fede per risolvere una lite amichevolmente, con l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'albo.



Condizione di Procedibilità

In molti casi, l'esperimento di queste procedure è obbligatorio: senza averle non è possibile proseguire con la domanda giudiziale davanti al giudice.



Quando è Obbligatorio?	
Mediazione Obbligatoria	Negoziazione Assistita
 Condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende.	 Risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti.
 Risarcimento danni da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.	 Domande di pagamento di somme non superiori a 50.000 euro (non soggette a mediazione).

Caratteristiche del Procedimento

 3 Mesi Durata Massima: Il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda e non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.	 Absoluta Riservatezza Assoluta: Le dichiarazioni rese durante la mediazione sono segrete e non possono essere utilizzate in un eventuale futuro giudizio, né il mediatore può testimoniare su di esse.	 7 giorni La Proposta del Mediatore: Se le parti non raggiungono un accordo spontaneo, il mediatore può formulare una proposta scritta che le parti hanno 7 giorni per accettare o rifiutare.	 Esecutivo Titolo Esecutivo: Se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati (che certificano la conformità alle norme), l'accordo vale come titolo esecutivo per espropriazioni o esecuzioni forzate.
--	--	--	--



Vantaggi Fiscali e Esenzioni



- Gli atti sono **esenti da bollo e tasse**.
- Il verbale di accordo è **esente da imposta di registro fino a 50.000€**.
- È previsto un **credito d'imposta fino a 500€** per le indennità versate.



Rischi e Sanzioni per Mancata Partecipazione



- Chi non partecipa senza giustificato motivo può essere condannato dal giudice al versamento di una somma pari al contributo unificato e subire conseguenze probatorie sfavorevoli.
- **Rischio Spese Processuali:** Se una parte rifiuta una proposta del mediatore e la sentenza finale è identica alla proposta, tale parte potrebbe dover pagare le spese legali anche se vincitrice.

Studio Legale

Avv. Angelica Carnevale

1. Informativa sulla mediazione

L'Avv. Angelica Carnevale informa i propri assistiti della possibilità di avvalersi, a far data dal **21 agosto 2013**, del procedimento di mediazione disciplinato dal D. Lgs. 4 Marzo 2010, n. 28 e successive modifiche in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali. A tal fine segnala che per mediazione si intende l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la sua risoluzione. Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti. Il mediatore ha l'obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità ed indipendenza. Il tentativo di mediazione può svolgersi presso un organismo pubblico o privato e al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. Il regolamento garantisce la riservatezza del procedimento nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. La legge fissa i criteri di determinazione delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, le maggiorazioni medesime di tali indennità in caso di successo della mediazione.

2. Mediazione obbligatoria e su invito del giudice

Con decorrenza dal **21 agosto 2013**, per esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione, con l'assistenza di un avvocato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 4 Marzo 2010, n. 28 e successive modifiche ovvero il procedimento

Studio Legale

Avv. Angelica Carnevale

di conciliazione previsto dal D. Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. **L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.**

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi dall'inizio del procedimento. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Tale disciplina non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo. Si informano, inoltre, gli assistiti che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitarle a procedere alla mediazione. L'invito può essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, qualora tale udienza non sia prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi dall'inizio del procedimento, quando la mediazione non è già stata avviata e assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. In ogni caso lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale e non è obbligatorio, oltre che per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, nei procedimenti: per ingiunzione, per convalida di licenza o sfratto, possessori, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, in camera di consiglio.

3. Effetti della domanda di mediazione sui termini

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza, per una sola volta, ma, se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta

Studio Legale

Avv. Angelica Carnevale

entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo prescelto. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. Tale termine non ha natura processuale, decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa, non è soggetto a sospensione feriale e non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (durata ragionevole del processo).

4. Riservatezza

Il mediatore e chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento salvo consenso della parte dichiarante. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del c.p.p. in quanto applicabili.

5. Proposta del mediatore

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno richiesta in qualunque momento del procedimento. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Se è raggiunto un accordo

Studio Legale

Avv. Angelica Carnevale

amichevole, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta: il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

6. Efficacia del verbale

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In tal caso Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

7. Effetti del procedimento di mediazione sul processo civile - rischi.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Il giudice condanna, inoltre, la parte costituita in giudizio che, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese

Studio Legale

Avv. Angelica Carnevale

sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, oltre alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del c.p.c., il cui terzo comma conferisce al giudice il potere di liquidare d'ufficio i danni conseguenti alla lite temeraria: tale condanna, pertanto, andrebbe a sommarsi alle somme sopra indicate. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, ma deve darne idonea motivazione.

8. Agevolazioni fiscali

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il Ministero della Giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella

Studio Legale

Avv. Angelica Carnevale

dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui in precedenza, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n.

241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986,

n. 917. La presente informativa viene rilasciata soltanto una volta, al conferimento del primo incarico professionale al sottoscritto avvocato e viene conservata, presso lo studio, per l'espletamento di tutti gli eventuali e successivi incarichi che saranno, in ogni caso, conferiti a mezzo di apposite procure per ciascun singolo atto giudiziale e/o stragiudiziale.

9. Informativa sulla negoziazione assistita

Il D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito nella Legge 12.11.2014, n. 162, ha introdotto, altresì, la convenzione di negoziazione assistita, cui il Cliente può ricorrere, ove presenti i presupposti. Secondo l'art. 2, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. Al pari della mediazione, l'art. 3 prevede che l'esperimento della negoziazione sia condizione di procedibilità della domanda per controversie relative a risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, nonché al pagamento di somme non superiori a euro cinquantamila.